SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

19 novembre 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettera g), e articolo 16 – Rimborso anticipato del credito – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto – Limitazione ai soli costi dipendenti dalla durata del credito – Obbligo di informazione precontrattuale a carico del creditore – Direttiva 2014/17/UE – Articoli 14 e 25 – Costi posti a carico del consumatore – Spese contrattuali relative a una prestazione eseguita da un terzo e ad oneri fiscali».

Nelle cause riunite C-239/25 e C-355/25,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Palermo (Italia), con ordinanze del 23 gennaio 2025 e del 30 aprile 2025, pervenute in cancelleria rispettivamente il 28 marzo 2025 e il 27 maggio 2025 nei procedimenti

Fincontinuo SpA

contro

Svethia Srls, in qualità di successore di LF (C-239/25),

e

IBL Banca SpA

contro

QJ (C-355/25),

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da Z. Csehi (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e F. Schalin, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Fincontinuo SpA, da S. Belleggia, M. Carpagnano, G. Giordano e A. Quattrocchi, avvocati;

– per la IBL Banca SpA, da S. Belleggia, M. Carpagnano, G. Giordano, R.F. Lipari e L. Maresca, avvocati;

– per la Svethia Srls in qualità di successore di LF, da G. De Rosa, P. Di Mauro e M. Mariani, avvocati;

– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito de E. Feola, avvocato dello Stato, e da E. Cicatelli, procuratrice dello Stato;

– per la Commissione europea, da P. Ondrůšek e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66), nonché del principio del divieto di arricchimento senza causa.

2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie, l'una tra la Fincontinuo SpA e la Svethia Srls, successore giuridico di LF (causa C-239/25), e l'altra tra la IBL Banca SpA (in prosieguo: la «IBL») e QJ (causa C-355/25), relativamente alla riduzione del costo totale dei crediti al consumo a causa del rimborso anticipato di questi ultimi.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48

3 I considerando 20 e 39 della direttiva 2008/48 enunciano quanto segue:

«(20) Il costo totale del credito al consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, legate al contratto di credito, che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. (…)

(…)

(39) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per

il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito (…)».

4 Ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

g) "costo totale del credito per il consumatore": tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».

5 L'articolo 14, di detta direttiva, intitolato «Diritto di recesso», al paragrafo 3, lettera b), dispone quanto segue:

«Se il consumatore esercita il diritto di recesso:

(…)

b) paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica amministrazione».

6 L'articolo 16 della medesima direttiva, intitolato «Rimborso anticipato», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».

Direttiva 2014/17/UE

7 L'articolo 14 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34), intitolato «Informazioni precontrattuali», ai paragrafi 1 e 2 così prevede:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito:

a) senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 20; e

b) in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta.

2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il [prospetto informativo europeo standardizzato (in prosieguo: il «PIES»)] di cui all'allegato II».

8 L'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato «Estinzione anticipata», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».

Direttiva (UE) 2023/2225

9 Il considerando 70 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (GU L, 2023/2225), enuncia quanto segue:

«Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In linea con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza [dell'11 settembre 2019, Lexitor (C-383/18, in prosieguo: la «sentenza Lexitor», EU:C:2019:702)], il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per il consumatore in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione. (…)».

10 L'articolo 29 della direttiva 2023/2225, intitolato «Rimborso anticipato», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore».

Diritto italiano

11 Ai sensi dell'articolo 125 *sexies* del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993) (in prosieguo: il «TUB»):

«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

12 Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 11 *octies*, paragrafo 1, lettera c), del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 – Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (supplemento ordinario alla GURI n. 123, del 25 maggio 2021), che stabilisce quanto segue:

«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato».

13 L'articolo 11 *octies*, paragrafo 2, di tale decreto-legge dispone che le modifiche all'articolo 125 *sexies* del TUB introdotte dal primo comma, lettera c), del medesimo articolo 11 *octies* si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione di quest'ultimo. Le disposizioni dell'articolo 125 *sexies* del TUB continuano ad applicarsi alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore di detta legge di conversione.

14 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 *bis*, del decreto-legge del 13 giugno 2023, n. 69 – Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (supplemento ordinario alla GURI n. 186, del 10 agosto 2023):

«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del [TUB] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato».

15 Ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 – Disciplina delle agevolazioni tributarie (supplemento ordinario alla GURI n. 268, del 16 ottobre 1973):

«Articolo 15 – Operazioni di credito a medio e lungo termine

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate [e altre operazioni connesse], ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine [altre particolari operazioni di finanziamento] sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. (…)

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

(…)

Articolo 17 – Imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento (…)».

16 Secondo il giudice di pace di Palermo (Italia), giudice del rinvio, la Banca d'Italia ha dettato le prescrizioni e il contenuto delle informazioni precontrattuali che si applicano al credito al consumo.

17 Al riguardo, conformemente alla circolare della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, n. 192691, secondo periodo, pag. 5:

«Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata [del contratto] e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti**»**.

18 Ai sensi della lettera e) della comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, n. 139180, relativa ai contratti di credito con cessione del quinto, gli intermediari bancari e finanziari sono tenuti a:

«definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni *up front* e *recurring*, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a

maturazione nel tempo».

19 La nota 1 relativa al paragrafo 5.2.1, lettera q, della sezione VII del provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, intitolato «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della [direttiva 2008/48] sul credito ai consumatori» (supplemento ordinario alla GURI n. 38 del 16 febbraio 2011) precisa quanto segue:

«Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore».

20 Ai sensi della nota 2 relativa al paragrafo 2 della sezione XI di tale provvedimento:

«In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C-239/25

21 Nel 2018 LF ha sottoscritto con la Fincontinuo un contratto di finanziamento per un importo di EUR 31 200, rimborsabile in dieci anni, mediante trattenute mensili sulla sua pensione di vecchiaia pari a EUR 260 ciascuna. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la normativa nazionale che disciplina tale specifico contratto di finanziamento prevede, a favore di talune categorie di dipendenti o pensionati del settore privato o pubblico, la possibilità di ottenere finanziamenti a tassi fissi, restituibili mediante trattenute mensili non superiori a un quinto dello stipendio o della pensione; le somme così trattenute sono versate al creditore direttamente dal datore di lavoro o dall'ente di gestione delle pensioni (in prosieguo: il «contratto di finanziamento con cessione del quinto»). Il contratto di cui trattasi nel procedimento principale poneva a carico del mutuatario sia costi che non dipendevano dalla durata del contratto sia costi connessi alla durata di quest'ultimo.

22 Poiché LF ha estinto il suo credito anticipatamente, la Fincontinuo le ha versato una somma corrispondente gli oneri e agli interessi che non erano più dovuti in forza del contratto di credito. Ritenendo tale somma insufficiente, LF ha proposto un ricorso dinanzi all'Arbitro bancario finanziario di Palermo (Italia), il quale, in considerazione della sentenza Lexitor, ha condannato la Fincontinuo a pagare a LF la somma di EUR 900,66, calcolata secondo la regola del *pro rata temporis*, di cui EUR 300,22 a titolo di spese ed EUR 600,44 a titolo di commissioni di intermediazione.

23 La Fincontinuo ha adito il Giudice di pace di Palermo (Italia) con ricorso volto a contestare la fondatezza della decisione emessa dall'Arbitro bancario finanziario di Palermo.

24 Il giudice del rinvio si interroga sulla questione se, in caso di rimborso anticipato di un credito, il consumatore abbia il diritto, in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, al rimborso non solo dei costi dipendenti dalla durata del credito secondo la regola del *pro rata temporis*, ma anche di costi che non sono connessi a tale durata.

25 A tal riguardo, detto giudice rileva che, nella sentenza Lexitor, la Corte ha dichiarato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico di quest'ultimo. Tale sentenza sarebbe stata interpretata dai giudici italiani nel senso che il creditore deve restituire tutti i costi, siano essi connessi o meno alla durata del contratto di finanziamento. Inoltre, per conformarsi a detta sentenza, la Repubblica italiana avrebbe riformato la propria legislazione al fine di contemperare la soluzione accolta dalla Corte con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

26 Orbene, secondo il giudice del rinvio, esisterebbe una contrasto tra la sentenza Lexitor e la sentenza del 9 febbraio 2023, UniCredit Bank Austria (C-555/21; in prosieguo: la «sentenza UniCredit Bank Austria», EU:C:2023:78), nella quale la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda il rimborso anticipato di un credito disciplinato dalla direttiva 2014/17, tenuto conto in particolare della portata degli obblighi di informazione che tale direttiva impone agli enti creditizi, il diritto alla riduzione del costo totale del credito riguarda solo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Il giudice del rinvio rileva che diversi giudici italiani hanno ritenuto che la sentenza UniCredit Bank Austria avesse operato un cambiamento di orientamento rispetto alla sentenza Lexitor e, di conseguenza, hanno applicato la soluzione accolta nella prima di tali sentenze anche ai contratti di finanziamento disciplinati dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva 2008/48.

27 Peraltro, nella sentenza del 17 ottobre 2024, Santander Bank Polska (C-76/22, EU:C:2024:890), la Corte avrebbe precisato che, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/17, qualora un istituto bancario non fornisca al consumatore le informazioni necessarie che gli consentano di stabilire se una commissione rientri o meno tra le spese ricorrenti, il giudice nazionale deve ritenere che tale commissione rientri tra i costi dipendenti dalla durata del contratto e che essa sia quindi coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto all'articolo 25, paragrafo 1, di tale direttiva.

28 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, qualora il creditore fornisca al consumatore informazioni adeguate che gli consentano di individuare la natura delle spese contrattuali poste a suo carico, tutti i costi, indipendentemente dal fatto che dipendano o meno dalla durata del contratto di credito, rientrino necessariamente nel diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, senza che il giudice nazionale possa discostarsi da tale soluzione. Secondo tale giudice, occorrerebbe rispondere in senso negativo a tale quesito, il che consentirebbe al giudice nazionale di applicare la soluzione accolta nella sentenza UniCredit Bank Austria qualora le garanzie di trasparenza previste dalla normativa nazionale siano equivalenti a quelle derivanti dalla direttiva 2014/17.

29 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, in caso di rimborso anticipato del credito, i costi, quali le commissioni degli intermediari o degli agenti, relativi a prestazioni interamente eseguite da tali terzi al momento di detto rimborso, non dovrebbero rientrare nel diritto alla riduzione del costo

totale del credito. Tale giudice ritiene che sia necessario interrogare la Corte al riguardo, dal momento che la sentenza Lexitor non ha affrontato tale questione e, nella sentenza UniCredit Bank Austria, la Corte avrebbe dichiarato che tale tipo di costo non rientra in un siffatto diritto previsto dalla direttiva 2014/17 in caso di rimborso anticipato del credito.

30 In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che un'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 secondo la quale i costi che non dipendono dalla durata del contratto, dovuti per servizi che sono stati eseguiti al momento del rimborso anticipato del credito, rientrano nel diritto alla riduzione del costo totale del credito sarebbe contraria al principio del divieto di arricchimento senza causa, tenuto conto del vantaggio di cui il consumatore avrebbe già beneficiato al momento della stipulazione del contratto di credito.

31 Secondo tale giudice, l'indennizzo di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/48, previsto a favore del creditore in caso di rimborso anticipato del credito, non avrebbe lo scopo di indennizzare quest'ultimo quando è tenuto a rimborsare i costi che sono posti a carico del consumatore. Infatti, tale indennizzo mirerebbe a compensare il «lucro cessante» subito dal creditore quando il tasso di interesse di mercato sarebbe divenuto inferiore, al momento del rimborso anticipato, a quello concordato nel contratto di finanziamento.

32 In tali circostanze, il Giudice di pace di Palermo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«[1)] Se – nel contesto di una normativa nazionale che preveda strumenti di trasparenza e verifica che impongono agli enti finanziatori di quantificare e ripartire i costi, in maniera trasparente, in base alla loro natura, dipendente o meno dalla durata del contratto, dandone preventiva informativa al consumatore, *inter alia*, per mezzo del modello SECCI – la disciplina prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], come interpretata dalla Corte di Giustizia nella [sentenza Lexitor] e tenuto conto altresì dei principi espressi dalla medesima Corte nelle sentenze [UniCredit Benk Austria e del 17 ottobre 2024, Santander Bank Polska (C- 76/22, EU:C:2024:890)], osti a un'interpretazione della predetta normativa nazionale in base alla quale la restituzione dovuta al consumatore del "costo totale del credito" comprenda soltanto i costi indicati come dipendenti dalla durata del finanziamento nella documentazione di trasparenza fornita al consumatore.

[2)] Se la disciplina dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, osti a un'interpretazione della normativa nazionale secondo cui, nel caso di restituzione al consumatore del "costo totale del credito", l'ente finanziatore non sia tenuto a ridurre proporzionalmente i costi relativi alle attività svolte in fase precontrattuale da soggetti terzi, sia nel caso in cui i relativi importi vengano a essi corrisposti direttamente dai consumatori sia nel caso in cui ciò avvenga, indirettamente, per il tramite dell'ente finanziatore.

[3)] Se il principio generale di diritto dell'UE del divieto di arricchimento senza causa e la disciplina dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva]2008/48], ostino a un'interpretazione della normativa nazionale secondo cui la restituzione dovuta al consumatore del "costo totale del credito" includa anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e sono dovuti a fronte di prestazioni che

siano già state eseguite interamente al momento dell'estinzione anticipata del credito, anche in presenza di una informativa trasparente e dettagliata».

Causa C-355/25

33 Il 2 luglio 2018 QJ ha stipulato con la IBL un contratto di finanziamento per l'importo di EUR 63 000, rimborsabile in dieci anni, mediante trattenute mensili sul suo stipendio pari a EUR 525 ciascuna. Tale contratto di finanziamento con cessione del quinto prevedeva a carico del mutuatario spese di istruttoria per un importo pari a EUR 680, una somma di EUR 130,25 a titolo di oneri erariali e quella di EUR 3 780 per la commissione corrisposta all'intermediario nell'operazione di finanziamento. Tali oneri erariali corrispondevano all'imposta sostitutiva imposta da una legge nazionale alle operazioni di finanziamento e applicata nella misura del 0,25% del capitale finanziato. La somma versata a tale titolo alla IBL sarebbe stata poi trasferita all'Erario italiano. Il contratto di finanziamento non prevedeva che venissero posti a carico del mutuatario costi dipendenti dalla durata del contratto.

34 Poiché QJ ha estinto anticipatamente il suo credito, ella ha ricevuto dalla IBL la somma di EUR 3 821,34 a titolo di interessi non dovuti. Ritenendo di aver diritto al rimborso di una somma supplementare corrispondente, in particolare, agli oneri erariali e alla commissione versata all'intermediario, QJ ha proposto un ricorso dinanzi all'Arbitro bancario finanziario di Palermo.

35 In considerazione della sentenza Lexitor, quest'ultimo ha condannato la IBL a pagare a QJ una parte delle spese di istruttoria nonché di tale commissione e ha respinto la domanda di rimborso degli oneri erariali.

36 QJ ha adito il Giudice di pace di Palermo, che è il giudice del rinvio, il quale, con decreto ingiuntivo del 16 gennaio 2024, ha condannato la IBL a versargli la somma di EUR 1 643,62, maggiorata degli interessi, nonché alle spese di lite. La IBL ha proposto opposizione avverso tale decreto e, nell'ambito del procedimento avviato a seguito di tale opposizione, QJ ha chiesto la condanna della banca a versarle la somma di EUR 2 639,39, calcolata secondo la regola del *pro rata temporis* e vertente sulla totalità delle spese menzionate al punto 34 della presente sentenza.

37 Tale giudice rileva che le questioni pregiudiziali sollevate nella causa C-239/25 sono parimenti rilevanti nella causa C-355/25 e rinvia alle considerazioni esposte in tale prima causa. Tuttavia, esso ritiene che un secondo rinvio alla Corte sia necessario in quanto la causa C-355/25 solleva una nuova questione, vale a dire quella del rimborso di oneri erariali.

38 Secondo detto giudice, la specificità di tale questione risiede nel fatto che tali oneri non sono correlati né all'attività degli intermediari del finanziamento né ai costi operativi del creditore. Essi sono imposti dalla legge, che ne determina l'ammontare, e le somme così riscosse sono trasferite all'Erario dal mutuante.

39 In primo luogo, il giudice del rinvio dubita che tali oneri possano rientrare nel diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretato nella sentenza Lexitor in caso di rimborso anticipato del credito. Un'interpretazione contraria di tale direttiva implicherebbe che quest'ultima preveda soluzioni diverse in due situazioni

analoghe, vale a dire relative all'esercizio da parte del consumatore, da un lato, del diritto al rimborso anticipato del credito contratto, previsto all'articolo 16 di detta direttiva, e, dall'altro, del diritto di recesso, previsto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della medesima direttiva. Infatti, secondo quest'ultima disposizione, in caso di esercizio da parte del consumatore del suo diritto di recesso le imposte non sono oggetto di rimborso.

40 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che il rimborso al consumatore degli oneri erariali violerebbe il principio del divieto di arricchimento senza causa, che figurerebbe tra i principi generali del diritto dell'Unione. Infatti, le somme corrispondenti a tali oneri devono essere trasferite all'Erario italiano al momento della concessione del credito e non al momento del suo rimborso anticipato. Inoltre, l'indennizzo previsto all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/48 non sarebbe destinato a indennizzare il creditore in caso di rimborso di detti oneri.

41 Pertanto, poiché il creditore sarebbe indotto a rimborsare al consumatore una somma di denaro di cui non ha mai potuto disporre, quest'ultimo beneficerebbe di un arricchimento senza causa.

42 In tale contesto, il Giudice di pace di Palermo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«[1)]Se il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], interpretato alla luce della [sentenza Lexitor], osti a una interpretazione dell'espressione "costo totale del credito" alla cui riduzione ha diritto il consumatore in caso di rimborso anticipato del credito, che non ricomprende gli oneri erariali il cui importo – in base alla normativa nazionale – non dipende dalla durata del credito ed è versato dal creditore al momento della concessione del credito.

[2)] Se il principio generale di diritto dell'UE del divieto di arricchimento senza causa applicato alla disciplina dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48] osti a un'interpretazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2008/48/CE che imponga, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e restituzione al consumatore del "costo totale del credito", la rimborsabilità al consumatore anche di oneri erariali il cui ammontare non dipende dalla durata del finanziamento e di cui l'ente finanziatore debba fare rimessa all'Erario al momento della concessione del credito».

43 Con decisione del presidente della Corte del 2 febbraio 2026, le cause C-239/25 e C-355/25 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C-239/25

44 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta a un'interpretazione della normativa nazionale in forza della quale, in caso di rimborso anticipato del credito, rientrano nel diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito solo le spese contrattuali che dipendono dalla durata del contratto di credito, qualora tale normativa imponga al creditore obblighi di

informazione precontrattuale relativi alla ripartizione dei costi posti a carico del consumatore, consentendo a quest'ultimo di determinare se tali costi dipendano o meno da tale durata.

45 L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto (sentenza Lexitor, punto 22).

46 Al punto 36 della sentenza Lexitor, la Corte ha dichiarato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

47 Per giungere a tale conclusione, la Corte si è basata, in primo luogo, su un'interpretazione teleologica di detta disposizione rilevando, al punto 29 della sentenza Lexitor, che la direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore. Il sistema di tutela istituito con tale direttiva si fonda sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione.

48 Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti di credito in questione (sentenza Lexitor, punto 30).

49 In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, ai punti da 31 a 33 della sentenza Lexitor, che l'effettività del diritto alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto. Infatti, poiché i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dal soggetto concedente il credito, quest'ultimo potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto e di imporre così al consumatore pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, sottraendoli all'esercizio del diritto alla riduzione del costo totale del credito. Peraltro, la Corte ha sottolineato che il margine di manovra di cui dispongono i creditori nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile per un consumatore o per un giudice la valutazione del carattere ricorrente o meno dei costi di cui trattasi.

50 Ciò precisato, occorre anzitutto ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, il quale mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione nonché la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176, e sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C-600/23, EU:C:2025:617, punto 77].

51 Tale procedimento costituisce dunque uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza dell'11 giugno 2026, Stogenchev, C-342/25, EU:C:2026:469, punto 56).

52 Al pari, occorre sottolineare che, quando risponde a questioni pregiudiziali, la Corte deve prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali, il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono dette questioni, quale definito dalla decisione di rinvio (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, punto 24).

53 Orbene, il contesto normativo della causa di cui trattasi si distingue da quello della causa che ha dato luogo alla sentenza Lexitor. Risulta effettivamente dal punto 17 di detta sentenza che il giudice del rinvio in quest'ultima causa aveva esso stesso menzionato il rischio di un comportamento abusivo del creditore nella presentazione delle spese contrattuali poste a carico del consumatore. Per contro, dalla stessa sentenza non risulta che la normativa nazionale applicabile avesse previsto a carico del creditore, come invece nella causa di cui trattasi, un obbligo di informazione precontrattuale che consentisse al consumatore di determinare se le spese contrattuali in questione dipendessero o meno dalla durata del contratto di credito.

54 A tal riguardo, dall'ordinanza di rinvio risulta che, se il giudice del rinvio potesse tener conto delle circolari e della provvedimento della Banca d'Italia menzionati ai punti da 17 a 20 della presente sentenza, esso potrebbe verificare, in sostanza, se, nel caso di specie, il consumatore potesse beneficiare delle stesse garanzie di trasparenza fornite, secondo la Corte, dalla direttiva 2014/17 mediante il PIES e, pertanto, se fosse in grado di determinare se i costi posti a suo carico dipendessero o meno dalla durata del contratto.

55 Per quanto riguarda tale direttiva, dai punti da 31 a 35 della sentenza UniCredit Bank Austria risulta che la Corte ha escluso dal diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto all'articolo 25 di quest'ultima, i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono posti a carico del consumatore a favore o del creditore o di terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Infatti, la direttiva 2014/17 imporrebbe al creditore obblighi di informazione precontrattuale che possono limitare il suo margine di discrezionalità per quanto riguarda la fatturazione e la sua organizzazione interna, prevedendo, in particolare, che quest'ultimo debba inviare al consumatore una ripartizione delle spese contrattuali poste a suo carico, consentendo a quest'ultimo di verificare se tali spese dipendano oggettivamente o meno dalla durata del contratto.

56 Alla luce di tali considerazioni, al punto 36 della sentenza UniCredit Bank Austria, la Corte ha concluso che il rischio di comportamento abusivo del creditore, menzionato ai punti da 31 a 33 della sentenza Lexitor, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2008/48, non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto rientrino nel diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.

57 Ne consegue che, qualora la normativa nazionale applicabile imponga al creditore obblighi di informazione precontrattuale equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2014/17, cosicché il rischio rilevato nella sentenza Lexitor risulta insussistente, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non può essere interpretato nel senso che i costi che non dipendono dalla durata del contratto di credito rientrano necessariamente nel diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo.

58 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se il rischio di comportamento abusivo del creditore per quanto riguarda le spese contrattuali imposte al consumatore, che ha giustificato l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 accolta dalla sentenza Lexitor, sia effettivamente escluso, in forza, in particolare, delle circolari e del provvedimento di cui ai punti da 17 a 20 della presente sentenza e se, di conseguenza, il consumatore sia in grado di valutare la natura delle spese contrattuali di cui trattasi, vale a dire se esse dipendano o meno dalla durata del credito. Tale verifica implica di stabilire se dette circolari e detto provvedimento siano applicabili al contratto di credito di cui trattasi.

59 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nella causa C-239/25 dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un'interpretazione della normativa nazionale in forza della quale, in caso di rimborso anticipato del credito, rientrano nel diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito solo le spese contrattuali che dipendono dalla durata del contratto di credito, purché tale normativa imponga al creditore obblighi di informazione precontrattuale relativi alla ripartizione dei costi posti a carico del consumatore che consentano a quest'ultimo di determinare se tali costi dipendano o meno da detta durata.

Sulla seconda questione nella causa C-239/25 e sulla prima questione nella causa C-355/25

60 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 osti a un'interpretazione della normativa nazionale in forza della quale spese contrattuali che non dipendono dalla durata del contratto di credito e che si riferiscono o a prestazioni eseguite da terzi durante la fase precontrattuale o ad oneri fiscali il cui importo, pagato dal consumatore, è trasferito dal creditore all'Erario al momento della concessione del credito, non rientrano nel diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito.

61 Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», essa è definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 in modo ampio (v., per analogia, sentenza UniCredit Bank Austria, punto 23).

62 Infatti, tale disposizione prevede che tale costo includa tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza. Soltanto le spese notarili ne sono espressamente escluse.

63 Nel caso di specie, secondo il fascicolo di cui dispone la Corte, le spese ricordate al punto 60 della presente sentenza non corrispondono a una prestazione fornita dal creditore stesso. Nella causa C-239/25 si tratta del costo dell'intervento di un intermediario durante la fase precontrattuale. Nella causa C-355/25 si tratta di oneri fiscali previsti dalla normativa nazionale che il creditore riscuote dal consumatore al momento della concessione del credito, trasferendone l'importo all'Erario italiano.

64 Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se i tipi di spese menzionati al punto 60 della presente sentenza costituiscano costi che il consumatore deve sostenere a titolo dei contratti di

credito di cui trattasi nel procedimento principale, di cui il creditore è a conoscenza, e, eventualmente, se essi rientrino nell'eccezione relativa alle spese notarili.

65 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito» per il consumatore di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, occorre rilevare che dal punto 36 della sentenza Lexitor risulta che i costi rientranti in tale nozione sono quelli «posti a carico» del consumatore dal creditore.

66 In tale sentenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore per quanto riguarda le spese contrattuali poste a carico del consumatore aveva giustificato l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 secondo la quale tutte le spese contrattuali, a prescindere dal fatto che dipendessero o meno dalla durata del contratto, rientravano nel diritto alla riduzione del costo totale del credito. Di conseguenza, occorre ritenere che il punto 36 della sentenza Lexitor si riferisca alle spese contrattuali di cui il creditore ha il controllo, determinando unilateralmente la loro esistenza, il loro importo o le condizioni della loro applicazione.

67 Tale conclusione è corroborata, per quanto riguarda l'interpretazione del contesto in cui si inserisce l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, dal tenore letterale della direttiva 2023/2225, che abroga e sostituisce la direttiva 2008/48 a partire dal novembre 2026 e che, come risulta dal suo considerando 70, si riferisce all'interpretazione del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato effettuata dalla Corte nella sentenza Lexitor. Secondo tale considerando, da un lato, tale diritto «include tutti i costi posti a carico del consumatore» e, dall'altro, non include le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito, «in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore».

68 Spetta al giudice del rinvio determinare, prendendo in considerazione tutti gli elementi di fatto pertinenti, se le spese di cui trattasi nel procedimento principale possano essere considerate poste a carico dal creditore al consumatore, nel senso indicato al punto 66 della presente sentenza.

69 Ciò detto, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire indicazioni al fine di guidare tale giudice nella sua valutazione.

70 In primo luogo, per quanto riguarda le spese relative a una prestazione eseguita da un terzo in questione nella causa C-239/25, occorre anzitutto verificare se tale prestazione corrisponda a un servizio accessorio connesso al contratto di credito, essendo obbligatoria la stipulazione di un contratto riguardante tale servizio per l'ottenimento stesso del credito o per l'ottenimento di quest'ultimo a determinate condizioni. Occorre poi esaminare se il creditore abbia il diritto di modificare unilateralmente l'importo o le condizioni di pagamento di tali spese o, ancora, se una parte di esse sia poi restituita al creditore dal terzo in questione. Infine, occorre prendere in considerazione il rapporto contrattuale o di lavoro tra tale terzo e il creditore, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto giuridico che lo lega a tale creditore, se la sua attività si svolge sotto il controllo di detto creditore o se esso agisce in qualità di intermediario.

71 In secondo luogo, per quanto riguarda gli oneri fiscali come quelli di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C-355/25, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l'importo rappresentato da tali oneri, dopo essere stato versato dal consumatore al creditore, deve essere trasferito da quest'ultimo all'Erario italiano e che il regime giuridico di detti oneri è determinato dalla normativa italiana relativa ai contratti di credito con cessione del quinto. Pertanto, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio al riguardo, occorre concludere che il creditore non sembra avere il potere di disporre dell'importo riscosso per gli oneri fiscali né di modificare unilateralmente le condizioni in cui questi ultimi sono determinati e recuperati.

72 Alla luce dell'insieme di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C-239/25 e alla prima questione nella causa C-355/25 dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un'interpretazione della normativa nazionale in forza della quale spese contrattuali che non dipendono dalla durata del contratto di credito e sono relative o a prestazioni eseguite da terzi durante la fase precontrattuale o ad oneri fiscali il cui importo, pagato dal consumatore, è trasferito dal creditore all'Erario al momento della concessione del credito, non rientrano nel diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito, purché tali spese non possano essere considerate imposte dal creditore.

Sulla terza questione nella causa C-239/25 e sulla seconda questione nella causa C-355/25

73 Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del principio del divieto di arricchimento senza causa, debba essere inteso nel senso che osta a un'interpretazione della normativa nazionale che impone al creditore, in caso di rimborso anticipato del credito, la restituzione delle somme percepite a titolo di costi che non dipendono dalla durata del contratto di credito e riguardano o prestazioni eseguite da terzi durante la fase contrattuale o oneri fiscali il cui importo, pagato dal consumatore, è trasferito dal creditore all'Erario al momento della concessione del credito.

74 Occorre rilevare che l'interpretazione del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito previsto all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, in relazione ai tipi di costi di cui al punto 60 della presente sentenza, è già stata oggetto della seconda questione nella causa C-239/25 e della prima questione nella causa C-355/25. Di conseguenza, non occorre interpretare tale disposizione anche nell'ambito delle questioni di cui al precedente punto 73.

75 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un soggetto che ha subito una perdita la quale incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per tale arricchimento, ha generalmente diritto ad una restituzione, fino a concorrenza di tale perdita, da parte del soggetto che si è arricchito. Ai fini dell'accoglimento dell'azione basata sull'arricchimento senza causa, è essenziale che l'arricchimento sia privo di qualsiasi valido fondamento giuridico [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C-47/07 P, EU:C:2008:726, punti 44 e 46].

76 Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che, se il giudice del rinvio dovesse concludere che i costi di cui al punto 60 della presente sentenza non rientrano nel diritto alla riduzione del costo

totale del credito previsto all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, il consumatore non percepirebbe alcuna somma a tale titolo e non beneficerebbe, con ciò, di alcun incremento del suo patrimonio.

77 Dall'altro lato, se il giudice del rinvio dovesse concludere che tali costi rientrano in tale diritto, l'incremento del patrimonio del consumatore che ne risulterebbe poggerebbe su una valida base giuridica. Di conseguenza, in tale ipotesi, l'arricchimento non sarebbe senza causa.

78 Stanti tali circostanze, non occorre rispondere alle questioni di cui al punto 73 della presente sentenza.

Sulle spese

79 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1) **L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE,**

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a un'interpretazione della normativa nazionale in forza della quale, in caso di rimborso anticipato del credito, rientrano nel diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito solo le spese contrattuali che dipendono dalla durata del contratto di credito, purché tale normativa imponga al creditore obblighi di informazione precontrattuale relativi alla ripartizione dei costi posti a carico del consumatore che consentano a quest'ultimo di determinare se tali costi dipendano o meno da detta durata.

2) **L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48**

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a un'interpretazione della normativa nazionale in forza della quale spese contrattuali che non dipendono dalla durata del contratto di credito e sono relative o a prestazioni eseguite da terzi durante la fase precontrattuale o ad oneri fiscali il cui importo, pagato dal consumatore, è trasferito dal creditore all'Erario al momento della concessione del credito, non rientrano nel diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito, purché tali spese non possano essere considerate imposte dal creditore.

Csehi Gavalec Schalin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2026.

Il cancelliere	Il presidente di sezione
V. Di Bucci	Z. Csehi

---

* Lingua processuale: l’italiano.